

I TEMI: COVID-19 – NUOVO DPCM 10 APRILE 2020 I DIVIETI E LE ALTRE DISPOSIZIONI

01. NOZIONE

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell'espandersi del virus identificato come **COVID-19** ha comportato l'adozione di provvedimenti drastici, tra i quali **la chiusura di molte attività produttive**.

In questa scheda ci occupiamo del **nuovo DPCM 10 aprile 2020**, in altra scheda (*COVID-19 Nuovo DPCM 10 aprile 2020 – Tutte le attività che possono rimanere aperte*), ci siamo occupati delle disposizioni che riguardavano le attività produttive che potevano rimanere aperte, qui ci occupiamo dei divieti e delle altre disposizioni contenute nel DPCM.

Ricordiamo che tali disposizioni **sono in essere dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020**, cessano di avere efficacia, quindi, per espressa previsione del decreto i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo e 1° aprile.

02. ART. 1 - MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

L'**art. 1** determina, ferme le misure per le attività produttive viste nell'altra scheda, **le seguenti misure**:

a)	sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. E' fatto divieto di trasferirsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui ora si trovano a meno che non ci siano provabili esigenze lavorative urgenti o di salute e rimane vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, seconde case comprese;
b)	i soggetti con sintomatologia di infezione respiratorie e febbre (maggiore di 37,5°) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, e di contattare il medico curante;
c)	divieto assoluto di muoversi per i soggetti sottoposti alla quarantena o positivi al virus;

d)	vietato ogni assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
e)	vietato l'accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici;
f)	non è consentita attività ludica o ricreativa all'aperto, rimane consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità dell'abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro dalle altre persone;
g)	sospesi eventi e competizioni sportive in luoghi pubblici o privati, sospese anche le sedute di allenamento all'interno di impianti sportivi;
h)	chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i)	sospese le manifestazioni organizzate ed eventi di qualsiasi natura, la sospensione investe ogni campo comprese le manifestazioni religiose nei luoghi designati è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative per evitare assembramenti di persone in relazione alle caratteristiche e alle dimensioni dei luoghi tali da garantire le prevista distanza interpersonale. Perdura lo sospensione delle cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;
j)	sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
k)	sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese Università e Istituzioni di alta formazione, master, corsi professionali e ogni altra attività collegata; ferma la possibilità di attività formative a distanza . Esclusi i corsi di formazione specifica in medicina generale.
l)	sospese gite, iniziative di scambio e gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche;
m)	i dirigenti scolastici hanno il compito di attivare per tutta la sospensione modalità di didattica a distanza
n)	nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione le attività didattiche e curricolari possono essere svolte con modalità a distanza; assicurando alla ripresa il recupero delle attività funzionali al completamento del percorso didattico;
o)	gli studenti che non possono partecipare alle attività di cui sopra deve essere assicurato il completamento del percorso didattico;
p)	le amministrazioni di appartenenza possono rideterminare le modalità didattiche di cui ai punti precedenti;
q)	sospese le procedure concorsuali private ad eccezione di una valutazione esclusivamente curriculare o a distanza;
r)	sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e del personale necessario a gestire le unità di crisi;
s)	sospesi congressi, riunioni, meeting, eventi sociali in cui è coinvolto personale

	sanitario o personale collegabile, differita a data successiva ogni altra attività congressistica o congressuale;
t)	adottate in tutti i casi possibili nello svolgimento di riunioni modalità di collegamento da remoto;
u)	sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, culturali, sociali, ricreativi;
v)	sospesi gli esami di guida disponendo per i candidati la proroga dei termini;
w)	divieto agli accompagnatori dei pazienti di sostare nelle sale attesa dei pronto soccorso, salvo diverse indicazioni del personale sanitario;
x)	l'accesso a parenti e visitatori dei pazienti anziani in ogni luogo è limitato ai casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
y)	le articolazioni del SSN assicurano al Ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio COVID-19, anche mediante presidi sanitari che garantiscano i nuovi ingressi nelle strutture penitenziarie;
ff)	il Presidente della regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale ferma la possibilità di intervento ministeriale per disporre limitazioni o sospensioni;

Le **lettere qui non citate** come le **disposizioni dell'articolo 2** si riferiscono agli argomenti **affrontati nella precedente guida**.

03. ART. 3 – MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Sull'intero territorio nazionale si applicano anche queste misure:

a)	il personale sanitario si attiene alle misure per la prevenzione e diffusione delle infezioni respiratorie diffuse dal Ministero della salute e i responsabili delle singole strutture provvedono a sanificare e disinfettare gli ambienti secondo queste indicazioni;
b)	espressa raccomandazione alle persone anziane e affette da patologie croniche di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di effettiva necessità;
c)	nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole, università, negli uffici delle pubbliche amministrazioni sono esposte negli ambienti aperti al pubblico le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 ;

d)	sindaci e associazioni di categoria promuovono la diffusione di informazioni su misure di prevenzione di cui all'allegato 4 anche presso esercizi commerciali;
e)	nelle pubbliche amministrazioni sono messe a disposizione degli addetti, e degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
f)	le aziende di trasporto pubblico adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
g)	è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.

04. Art. 4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO IN ITALIA

Chiunque intende **fare ingresso nel territorio nazionale**, con qualsiasi mezzo di trasporto deve consegnare al vettore una autodichiarazione che indichi in modo chiaro e dettagliato:

a)	i motivi del viaggio nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1 lettera a);
b)	indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c)	recapito telefonico presso cui ricevere le informazioni nel periodo di sorveglianza e isolamento fiduciario;

Chi effettua il trasporto devono acquisire prima dell'imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco in presenza di stato febbrile o per carenza documentale.

Devono comunque assicurare la distanza interpersonale e promuovere tra i passeggeri e l'equipaggio dei mezzi di protezione individuale. Il vettore aereo deve fornire tali dispositivi se il viaggiatore ne fosse sprovvisto.

Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche sono obbligate a comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte a sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni con obbligo di segnalazione tempestiva qualora insorgessero sintomi.

Qualora dal luogo di sbarco, una o più persone non potessero raggiungere immediatamente il luogo di destinazione indicato vi è procedura che consenta di mettere in determinati luoghi costoro con spese a loro carico.

Durante il periodo di isolamento fiduciario le persone senza sintomi possono spostarsi in altra abitazione o dimora ma riiniziando il periodo di sorveglianza e di isolamento mediante comunicazione all'Autorità.

La rimanente parte del lungo articolo racchiude le disposizioni per gli operatori sanitari ed i servizi di sanità, si ritiene di poterli evitare in questa sede

05. ART. 5 - TRANSITI E SOGGIORNI DI BREVE DURATA IN ITALIA

In deroga a quanto previsto all'articolo precedente sono state emanate specifiche disposizioni per chi, a **seguito di comprovate esigenze lavorative**, deve entrare nel nostro stato per un periodo **non superiore a 72 ore** prorogabili **per ulteriori 48** se sorgono specifiche esigenze.

Costoro debbono rendere al vettore un'autocertificazione che ne attesti le comprovate esigenze lavorative, la durata della permanenza in Italia, l'indirizzo ove risiederanno e il recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni.

Con la stessa dichiarazione assumeranno anche gli obblighi di lasciare il nostro territorio alla scadenza e, in mancanza di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni e di segnalare l'insorgenza di sintomi COVID-19 con tempestività.

Gli obblighi per i vettori sostanzialmente corrispondono a quanto visto all'articolo 4.

Coloro che intendano fare ingresso con **mezzo di trasporto privato**, sempre per periodo breve come sopra, devono comunicare immediatamente l'ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio

nazionale, ovviamente sempre per comprovate esigenze lavorative. Gli obblighi sono gli stessi di quanto visto sopra.

06. ART. 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NAVI DA CROCIERA E NAVI DI BANDIERA ESTERA

I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri **di bandiera italiana sono sospesi.**

Divieti a società di gestione, armatori, comandanti delle navi passeggeri italiane di imbarcare altre persone in aggiunta di quelle già a bordo con effetto dal 14 aprile e fino alla fine della crociera in svolgimento.

All'atto dello sbarco nei porti italiani:

a)	i passeggeri con residenza in Italia devono comunicare immediatamente l'ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni;
b)	stessa comunicazione per i passeggeri di nazionalità italiana residenti all'estero, la differenza è che possono essere trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore;
c)	i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all'estero sono immediatamente trasferiti presso le destinazioni estere con spese a carico dell'armatore;
d)	i passeggeri sub a) e b) dovranno raggiungere la residenza esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

E' fatto divieto alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa. Solo in casi eccezionali un decreto Ministeriale può prevedere deroghe specifiche e temporanee a queste disposizioni.

Concludiamo con l'allegato 4 che riporta l'applicazione delle misure di informazione e prevenzione di cui **all'articolo 3.**

Riportiamo la tabella a pagina seguente per consentire agli interessati di poterla stampare qualora occorresse esporla.

ALLEGATO 4 - informazione e prevenzione

Misure IGIENICO-SANITARIE:

a)	lavarsi spesso le mani, si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b)	evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c)	evitare abbracci e strette di mano;
d)	mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
e)	praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f)	evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g)	non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h)	coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i)	non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;
l)	pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

*Disposizioni del DPCM del 10 aprile 2020, articolo 3
in vigore dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020.*